SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale II biennio 2004-2005.

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale II biennio 2004-2005.

06A06272 - 06A06273

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n. **231.**

Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-*bis,* comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

Visti gli articoli 113-135 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1969;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;

Vista la convenzione OIL n. 179 del 1996;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 13 ottobre 1992, n. 584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano il collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e sono finalizzate, in attuazione dei princìpi stabiliti in materia dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, alla razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.

2. Il presente regolamento disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo. Per l'arruolamento dei lavoratori marittimi extracomunitari resta fermo quanto previsto dalla legislazione speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «gente di mare»: il personale marittimo di cui all'articolo 115 del codice della navigazione;

b) «armatore»: la persona fisica o il soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione;

c) «servizi di collocamento della gente di mare»: gli uffici di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, nel prosieguo denominati «uffici di collocamento della gente di mare», ovvero gli organismi autorizzati all'esercizio dell'intermediazione nel lavoro marittimo, di cui alle lettere *g)* e *h)*;

d) «anagrafe della gente di mare»: l'elenco dei lavoratori marittimi con cittadinanza italiana o comunitaria disponibili ad arruolarsi per prestare servizio a bordo di navi italiane, costituito quale sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

e) «scheda professionale»: documento che contiene i dati anagrafici e professionali del personale marittimo di cui alla lettera *a)*;

f) «borsa del lavoro marittimo»: sistema aperto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore marittimo, finalizzato a favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro marittimo;

g) «enti bilaterali del lavoro marittimo»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro marittimo attraverso: l'intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro marittimo; la gestione delle procedure di collocamento; il monitoraggio delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento;

h) «comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare»: Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5;

i) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abilita gli enti bilaterali del lavoro marittimo e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

Art. 3.

Principi generali

1. Il fine di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti per migliorare le opportunità di reclutamento degli inoccupati e disoccupati, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, è perseguito attraverso i principi e le iniziative di seguito elencati:

a) viene istituita l'anagrafe nazionale della gente di mare, nella quale sono registrati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per prestare servizio di navigazione;

b) viene costituita la Borsa nazionale del lavoro marittimo, nell'ambito della Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) viene introdotto il principio dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione contestuale al servizio di collocamento marittimo, fatte salve le eccezioni espressamente previste;

d) viene abolito il regime di collocamento obbligatorio e stabiliti i principi per l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di intermediazione nel settore marittimo;

e) viene introdotto un sistema di monitoraggio per migliorare la conoscenza dei fenomeni specifici del settore ed a supporto di mirate politiche attive del lavoro;

f) viene rivisto il regime sanzionatorio, in analogia con quanto previsto agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

g) vengono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento del lavoro marittimo.

TITOLO II

ORGANISMI E PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE

Capo I

ORGANISMI DEL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE

Art. 4.

Indirizzo e coordinamento

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, d'intesa con le regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, esercita le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego nel settore marittimo, con particolare riferimento: al coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare; alla cooperazione internazionale e alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze occupazionali e sociali; alla partecipazione all'elaborazione in sede internazionale della normativa di competenza; alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso; alle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro nel settore marittimo; all'osservatorio del mercato del lavoro marittimo.

Art. 5.

Servizi di collocamento

1. Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5.

2. Possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione a favore dei propri associati, nonché, mediante convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo.

3. Con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione.

4. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine alla promozione, all'indirizzo e al coordinamento di cui al precedente articolo 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene istituito, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della Direzione generale del mercato del lavoro, un apposito comitato, denominato *«Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare»*. Nella composizione del Comitato dovrà essere assicurata una adeguata rappresentanza delle regioni e la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Ai componenti del suddetto Comitato non spetta alcun rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalità di funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorità marittime ma funzionalmente dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.

Art. 6.

Funzioni e competenze dei servizi di collocamento

1. Gli uffici di collocamento della gente di mare di cui all'articolo 5, comma 1, svolgono le seguenti funzioni:

a) gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento;

b) gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;

c) accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo;

d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;

e) registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento;

f) monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e sempre che sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 5, il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli enti bilaterali del lavoro marittimo una convenzione avente per oggetto l'affidamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1. La convenzione definisce, altresì, le modalità di raccordo tra gli enti bilaterali e gli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare le caratteristiche unitarie dell'anagrafe e della scheda professionale e lo sviluppo della borsa nazionale del lavoro marittimo.

Capo II

PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE

Art. 7.

Anagrafe della gente di mare

1. I cittadini italiani o comunitari, di età non inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione, che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.

2. Possono altresì essere inseriti nel medesimo elenco di cui al comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene definito il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonché le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione.

5. L'elenco anagrafico della gente di mare è aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

a) per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti;

b) per morte dell'interessato;

c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;

d) per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre due anni;

e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori, di cui all'articolo 11.

Art. 8.

Scheda professionale e classificazione del personale

1. Con il decreto di cui al precedente articolo 7, comma 4, viene altresì definito il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi. Fino all'emanazione del predetto decreto le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al presente regolamento.

Art. 9.

Dichiarazione di disponibilità

1. Il lavoratore marittimo, registrato nell'elenco anagrafico, allorché sia privo di lavoro ed immediatamente disponibile all'imbarco, deve manifestare la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare di cui all'articolo 5, comma 1, mediante la consegna o l'invio di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti i precedenti lavorativi, la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi, nonché l'immediata disponibilità a svolgere attività marittima.

2. A seguito della dichiarazione di disponibilità gli uffici di collocamento della gente di mare provvedono a darne diffusione in ambito nazionale, avvalendosi dei servizi della borsa continua del lavoro marittimo, di cui all'articolo 10.

3. La permanenza nella condizione di cui al comma 1 deve essere verificata dagli uffici di collocamento della gente di mare con le seguenti modalità:

a) sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro tre mesi dalla dichiarazione di disponibilità;

b) sulla base delle comunicazioni degli armatori di cui all'articolo 11.

4. Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo rinnova la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 ai servizi di collocamento.

Art. 10.

Borsa continua del lavoro marittimo

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nell'ambito della Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, viene costituita una sezione speciale per il lavoro marittimo, con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore marittimo su tutto il territorio nazionale.

2. La Borsa del lavoro marittimo comprende:

a) gli uffici di collocamento della gente di mare;

b) gli enti bilaterali del lavoro marittimo;

c) le università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico.

3. La Borsa del lavoro marittimo è alimentata da tutte le informazioni degli operatori, di cui al comma 2, operanti nel diffondere e consultare le informazioni sulla domanda di lavoro non soddisfatta e sull'offerta di lavoro disponibile su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea. Essa in particolare persegue:

a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro;

b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali;

c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio;

d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;

e) la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la convenzione vengono definiti:

a) i requisiti e le modalità di adesione degli organismi di cui al comma 2;

b) gli obiettivi operativi;

c) le attività;

d) i servizi erogati;

e) gli organismi di direzione e coordinamento.

Art. 11.

Assunzione della gente di mare

1. Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta. Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco.

2. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:

a) le generalità dell'armatore e della società di armamento;

b) il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizio;

c) le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica;

d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;

e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;

f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata;

g) la forma e la misura della retribuzione;

h) il luogo e la data di conclusione del contratto;

i) l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato;

l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei lavoratori.

3. L'armatore e la società di armamento, inoltre, sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si è verificato l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

4. Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono definiti le modalità di comunicazione dei dati di cui ai commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *k)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di riserva e le modalità di adempimento. È preclusa in ogni caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro per essere ammessi a prestare servizio di navigazione.

Art. 12.

Regime sanzionatorio

1. Restano ferme le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 18, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 125 e 126 del codice della navigazione;

b) il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

c) la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

d) il decreto del Ministro della marina mercantile 22 novembre 1968;

e) il decreto del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare sono tenuti a presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per rendere la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 9. Le autorità marittime provvedono a garantire adeguate forme di pubblicità del predetto obbligo. La presentazione e la dichiarazione di disponibilità comportano la registrazione del lavoratore nell'elenco anagrafico e la compilazione della scheda professionale. La mancata presentazione e dichiarazione di disponibilità, senza giustificato motivo, comporta per il lavoratore marittimo l'obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari per l'imbarco prima di poter richiedere la registrazione nell'elenco anagrafico.

2. Dall'onere di presentazione di cui al comma precedente sono esentati i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano in servizio di navigazione.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede, per ciascuna Amministrazione coinvolta, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 160

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 8, comma 2)

QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE MARITTIMO E REQUISITI MINIMI

PERSONALE DI COPERTA

Mozzo: avere 15 anni di età.

Giovanotto di coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da mozzo.

Marinaio: aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta.

Tankista per petroliere: aver effettuato specifico corso di addestramento per petroliere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi petroliere, in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

Tankista per chimiche: aver effettuato specifico corso di addestramento per chimiche. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi chimiche in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

Tankista per gasiere: aver effettuato specifico corso di addestramento per gasiere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi gasiere, in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

Operaio di coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione con qualifica di operaio meccanico o di carpentiere o di operaio motorista.

Trattorista: essere in possesso della patente di guida D/E e dimostrare con idonea documentazione rilasciata da un precedente datore di lavoro di aver prestato per almeno 24 mesi attività lavorativa con mansioni richiedenti il possesso della patente sopraindicata.

Stipettaio: aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di mobili; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 12 in aiuto allo stipettaio.

Carpentiere: aver prestato specifica attività lavorativa per almeno 3 anni in stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero possedere l'abilitazione di maestro d'ascia; oppure aver effettuato almeno 3 anni di navigazione di coperta e macchina; ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo carpentiere.

Ottonaio: aver lavorato per almeno 4 anni come operaio in stabilimenti di costruzione, riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti di installazione e riparazione di impianti idraulici; oppure aver acquisito la qualifica di operaio meccanico; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo ottonaio o 36 mesi di navigazione come giovanotto.

Capitano d'armi: aver effettuato almeno 3 anni di navigazione da marinaio.

Nostromo/secondo nostromo: aver effettuato almeno 4 anni di navigazione da marinaio.

Primo nostromo: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da nostromo.

PERSONALE DI MACCHINA

Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 anni di età.

Comune di macchina: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 in servizio di macchina.

Giovanotto frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.

Frigorista: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione frigoristi; oppure aver lavorato per almeno 4 anni con qualifica di operaio frigorista presso stabilimenti di produzione o di riparazione di impianti frigoriferi; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione con qualifica di comune di macchina su navi da carico dotate di impianti per la refrigerazione del carico; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto al frigorista; oppure essere in possesso della qualifica di operaio motorista; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo frigorista o 30 mesi di navigazione da giovanotto frigorista.

Giovanotto elettricista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; oppure aver lavorato almeno per 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico.

Elettricista o secondo elettricista: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezioni elettricisti o elettromeccanici. Oppure aver prestato almeno per 4 anni servizio in uno stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettri-

cista; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da giovanotto elettricista o da allievo elettricista, o 24 mesi di navigazione in servizio di macchina con specifica destinazione ai servizi di categoria dopo frequenza di un corso professionale.

Primo elettricista: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da elettricista o da secondo elettricista.

Operaio motorista: aver effettuato 12 mesi di lavoro in officina meccanica-navale e 12 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici di potenza non inferiore a 50 HP/asse; oppure aver effettuato, prima o dopo la frequenza di un idoneo corso professionale, almeno 12 mesi di navigazione in servizio di macchina da comune di macchina; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio motorista.

Operaio meccanico: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione meccanici, o della qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12 mesi di servizio in stabilimenti con tale qualifica; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio meccanico.

Capo operaio: aver effettuato 24 mesi di navigazione da operaio meccanico o proveniente dalla qualifica di capo fuochista.

PERSONALE POLIVALENTE

All. comune polivalente: aver compiuto 18 anni di età ed appartenere alle categorie iniziali di mozzo, di giovanotto o diplomati nautici di coperta e macchina ed essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa.

Comune polivalente: aver compiuto 18 anni ed aver effettuato 24 mesi complessivi di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno 12 in servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo comune polivalente.

All'operaio polivalente: aver compiuto 18 anni di età ed aver conseguito il diploma dell'istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione macchina; oppure avere la licenza di scuola media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale.

Operaio polivalente: aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio polivalente oppure, dopo aver conseguito la qualifica di operaio meccanico, di operaio motorista, di operaio frigorista o di operaio di coperta, aver effettuato 36 mesi di navigazione (dei quali almeno 12 in servizio di coperta per partecipare alla guardia di navigazione in plancia) ed aver superato uno dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Capo operaio polivalente: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da operaio polivalente ed aver superato uno dei corsi previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.

PERSONALE SANITARIO

Infermiere: essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria.

PERSONALE DI CAMERA

Piccolo di camera: avere 15 anni di età.

Garzone di seconda: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di camera.

Garzone di camera: aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera oppure almeno 6 mesi da piccolo di camera dopo aver frequentato un corso alberghiero riconosciuto.

Garzone di prima: aver effettuato almeno 6 mesi di effettiva navigazione da garzone di seconda.

Cameriere: aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di effettiva navigazione da garzone di prima o da garzone di camera oppure comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in albergo, o di aver maturato almeno 24 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward, lounge steward e comune di camera.

Cameriere (con buona conoscenza di lingue): aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di prima con buona conoscenza di lingue; oppure comprovare di aver prestato servizio alberghiero per almeno 2 anni e aver buona conoscenza di lingue, o aver maturato 24 mesi di navigazione come allievo comune alberghiero, cabin steward, lounge steward, ecc.

Cameriere ripostiere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cameriere.

Primo cameriere - Capo alloggi: aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione da cameriere.

Aiuto guardarobiere: aver effettuato 18 mesi di navigazione da piccolo di camera.

Guardarobiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cameriere; ovvero 48 mesi di navigazione da garzone di prima o da garzone di camera.

Maggiordomo - Maître d'hotel: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione in qualità di primo cameriere; ovvero aver svolto per almeno 48 mesi di servizio come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria.

Bambinaia: aver compiuto 18 anni di età, aver conseguito la licenza di scuola media inferiore.

Barista: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come cameriere o almeno 48 mesi di navigazione da garzone di camera o garzone di prima.

Guardiano notturno alberghiero: aver effettuato 24 mesi di navigazione, dei quali almeno 6 nella sezione di camera ed aver frequentato, con esito positivo, un corso antincendio riconosciuto.

PERSONALE DI CUCINA E FAMIGLIA

Piccolo di cucina: essere in possesso di libretto sanitario.

Garzone di cucina: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina (tale requisito non è richiesto sulle navi da carico).

Terzo cuoco: avere 18 anni di età ed aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cucina; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo cuoco.

Secondo cuoco: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da terzo cuoco o 36 mesi da garzone di cucina.

Primo cuoco/capo partita: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da secondo cuoco.

Sottocapo cuoco - Sous chef: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da primo cuoco, ovvero aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in alberghi di prima categoria.

Capo cuoco/Chef: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da sottocapo cuoco o sous chef o 24 da primo cuoco, oppure dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi.

Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065.

Dispensiere di equipaggio: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cuoco di equipaggio.

Garzone pasticciere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, ovvero essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone pasticciere a terra.

Pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone pasticciere oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticciere a terra, oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo pasticciere.

Capo pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da pasticciere o dimostrare di aver svolto le mansioni di capo pasticciere in grandi alberghi.

Garzone di cambusa: possedere la licenza di scuola media inferiore ed avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di cucina, oppure 24 mesi di navigazione da piccolo di cucina.

Cambusiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa, oppure possedere la qualifica di secondo cuoco, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo cambusiere.

Primo cambusiere o cambusiere unico: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cambusiere, oppure possedere la qualifica di primo cuoco o di dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da garzone di cambusa.

Bottigliere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa ovvero 18 mesi di navigazione da cameriere in servizio di sala.

Maestro di casa: avere effettuato almeno 24 mesi di navigazione da dispensiere o da cambusiere ovvero aver effettuato almeno 5 anni di navigazione da cuoco o da primo cameriere.

Garzone panettiere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone panettiere a terra.

Panettiere: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di panettiere a terra ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo panettiere o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.

Capo panettiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come panettiere.

Garzone macellaio: essere in possesso della qualifica di garzone di cucina oppure di un certificato attestante 12 mesi di attività lavorativa in una macelleria con mansioni di garzone macellaio.

Macellaio: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come garzone-macellaio, oppure essere in possesso di un certificato attestante la specifica capacità professionale ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo macellaio o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.

Capo macellaio: aver effettuato 24 mesi di navigazione da macellaio.

Garzone lavandaio: possedere un certificato di capacità professionale.

Lavandaio/stiratore: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di un attestato di capacità professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro.

Capo lavandaio: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da lavandaio.

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI VARI

Tipografo: avere 18 anni di età ed essere in possesso di un certificato di idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo tipografo.

Operatore cinematografico: avere 18 anni di età ed essere in possesso di attestato di idoneità professionale.

Assistente di ufficio: essere in possesso di licenza di scuola media inferiore ed aver lavorato per almeno due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere buona conoscenza di almeno una lingua estera; oppure aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o l'abilitazione di segretario di amministrazione o il diploma di scuola superiore, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio.

Hostess: essere in possesso del libretto di idoneità professionale rilasciato dal centro italiano di cultura turistica, oppure aver conseguito, il diploma di liceo linguistico o di istituto commerciale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; oppure dimostrare con idonea documentazione di aver svolto per almeno 24 mesi compiti di assistenza turistica presso un'agenzia del settore ovvero aver navigato per 24 mesi come allieva hostess.

Nota: Per alcune figure professionali, concernenti l'estetica della persona, l'intrattenimento sociale, l'attività ricreativa e lo shopping dei passeggeri quali ad esem-

pio: estetica, manicure, parrucchiere, barbiere, ginnasta, orchestrale, intrattenitore sociale, venditore, ecc., è ammesso l'imbarco, per il tramite dell'ufficio di collocamento, a richiesta dell'armatore che ne valuta la professionalità.

In relazione a quanto previsto dalla convenzione IMO STCW/78, recepita nell'ordinamento nazionale con legge 21 novembre 1985, n. 739, il personale di coperta e di macchina e personale polivalente interessato dovrà essere in possesso della certificazione prescritta dalla convenzione stessa.

ALLIEVI SOTTUFFICIALI

Sezione coperta:

Allievo tankista: aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o macchina.

Allievo ottonaio: essere in possesso di idonea documentazione attestante di avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa in qualità di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Allievo carpentiere: essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi specifica attività lavorativa presso uno stabilimento di costruzione, ripazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Sezione macchina:

Allievo frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.

Allievo operaio motorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per motoristi; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico.

Allievo operaio meccanico: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per meccanici; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico.

Allievo elettricista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico.

Sezione cucina:

Allievo cambusiere: possedere la licenza di scuola media inferiore.

SEZIONE SERVIZI VARI

Allievo assistente d'ufficio: essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera.

Allievo tipografo: aver compiuto 18 anni di età ed avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Allieva hostess: essere in possesso di diploma di scuola media superiore.

ALLIEVI COMUNI ALBERGHIERI

Sezione camera:

Allievo comune di camera: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di camera o garzone di camera.

Allievo commis - Allievo cabin steward - Allievo lounge steward: essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

Sezione cucina:

Allievo cuoco: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di cucina o garzone di cucina.

Allievo pasticciere - Allievo panettiere: essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

Allievo macellaio: essere in possesso del libretto sanitario.

Per le sopraindicate qualifiche di allievo si possono applicare i contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modifiche.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Republica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006: «Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297».

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)* della legge 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente:

«4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di

mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2000, n. 154), è il seguente:

«4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.».

— Gli articoli da 113 a 135 del Codice della navigazione fanno parte del Titolo IV che recita: «Del personale della navigazione». Gli articoli 125 e 126 del citato Codice della navigazione sono stati abrogati dal presente decreto.

— Il testo del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 (Repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare), convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1925, n. 149.

— Il testo della legge 16 dicembre 1928, n. 3042 (Istituzione di «uffici movimento ufficiali» della marina mercantile presso le capitanerie di porto), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1929, n. 7.

— Il testo del decreto del Ministro della marina mercantile 22 novembre 1968 (Istituzione del comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della marina mercantile), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1969.

— Il testo della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1977, n. 109.

— Il testo della legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 (Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2001, n. 187, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584 (Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1994, n. 67.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo n. 181 del 2000, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 115 del citato codice della navigazione è il seguente:

«Art. 115 *(Categorie della gente di mare)*. — La gente di mare si divide in tre categorie:

1. personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

2. personale addetto ai servizi complementari di bordo;

3. personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.».

— Il testo dell'art. 265 del citato codice della navigazione è il seguente:

«Art. 265 *(Dichiarazione di armatore)*. — Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.».

— Il testo degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.), è il seguente:

«Art. 4 *(Elenco anagrafico)*. — 1. Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.

2. L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti:

a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;

b) le modalità di codifica di base delle professioni;

c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.

4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.

5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.

6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.».

«Art. 7 *(Norme abrogate)*. — 1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'art. 8 della stessa legge (seguivano le lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente comma 1, non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è il seguente:

«Art. 4 *(Agenzie per il lavoro)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da *a)* a *h)*;

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera *a)*, comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera *c)*, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ad ogni effetto si intendono per:

a) "adolescenti", i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;

b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

c) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;

d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Il testo degli articoli 15, 18 e 19 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 15 *(Principi e criteri generali)*. — 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle loro competenze.».

«Art. 18 *(Sanzioni)*. — 1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena e dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20, commi 3, 4 e 5, e art. 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo art. 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

4. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.

5. In caso di violazione dell'art. 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'art. 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.

5-*bis*. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.».

«Art. 19 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.

2. La violazione degli obblighi di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 4-*bis*, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'art. 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

4. La violazione degli obblighi di cui all'art. 4-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.

5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.».

Note all'art. 5:

— Per il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'art 2.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)* e comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

Omissis.

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Il testo dell'art. 119 del citato codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 119 *(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri).* — Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.

Il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per le comunicazioni.

Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.».

— Per il testo degli articoli 4 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, si vedano nota all'art. 2.

— Per il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.

— Per gli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione, si vedano le note alle premesse.

Note all'art.8:

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, è il seguente:

«Art. 5 *(Scheda professionale).* — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilità del lavoratore.

2. La scheda professionale di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresì, i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.

3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'àmbito delle linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.».

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *k)*, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(Omissis).

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

(Omissis).».

Nota all'art. 12:

— Per il testo degli articoli 18, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'art. 3.

Nota all'art. 13:

— Per gli articoli 125 e 126 del codice della navigazione, per il testo del regio decreto-legge n. 1031 del 1925, per il testo della legge n. 3042 del 1928, per il testo del decreto del Ministro della marina mercantile 22 novembre 1968, per il testo del decreto del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584, si vedano le note alle premesse.

06G0249

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche. (Ordinanza n. 3530).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;

Considerato che la diga di Beauregard è interessata da un vasto movimento di versante in sponda sinistra che rende improcrastinabile provvedere con azioni urgenti a salvaguardia della popolazione, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti, anche mediante interventi che diano continuità alla possibilità di laminazione e di governo delle piene;

Vista la nota della Compagnia Valdostana delle acque S.p.a. del 4 maggio 2006 nella quale si stanziano somme finalizzate alla risoluzione del contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006;

Ravvisata, quindi, la necessità di assumere ogni iniziativa di carattere straordinario ed urgente finalizzata alla rimozione della predetta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Valle d'Aosta;

Sentito il Registro italiano dighe;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ing. Angelo Balducci — Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti volti alla rimozione della situazione di pericolo concernente la diga di Beauregard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006.

2. Al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo anche mediante interventi di riduzione del rischio e di messa in sicurezza dei luoghi il Commissario delegato provvede alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi necessari per la progressiva dismissione della diga di Beauregard. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può nominare un soggetto attuatore individuato sulla base di una scelta fiduciaria affidando allo stesso specifici settori di intervento. Il soggetto attuatore agirà sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.

3. La regione autonoma Valle d'Aosta, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, individua eventuali ulteriori studi ed esigenze di potenziamento del vigente sistema di monitoraggio della frana che interessa la sponda sinistra e del connesso sistema di allarme.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di sei unità di personale.

2. Per le funzioni di supporto tecnico rispetto alle attività da porre in essere da parte del medesimo Commissario delegato e del soggetto attuatore, nonché per la predisposizione del progetto per la progressiva dismissione della diga di Beauregard il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico. Il predetto Comitato è composto da cinque esperti di cui il presidente nominato dal Commissario delegato d'intesa con la regione Valle d'Aosta, un componente designato dal presidente del Registro italiano dighe, un componente designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e due dal presidente della regione autonoma Valle d'Aosta. Con il medesimo provvedimento il Commissario delegato determina, altresì, il compenso ed il rimborso spese spettante al presidente ed ai componenti del Comitato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.

3. Il personale della struttura commissariale è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

4. Per far fronte agli ulteriori e più gravosi impegni connessi e conseguenti alle attività legate alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, di personale con contratto a tempo determinato nel limite di 3 unità, in possesso di qualificata esperienza professionale nelle materie di interesse.

5. Al Commissario delegato ed al soggetto attuatore, in ragione dei compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.

Art. 3.

1. In relazione alla complessità degli interventi da realizzare ai sensi della presente ordinanza, che rende necessaria la consultazione urgente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Commissario delegato pone in essere detti interventi avvalendosi del parere del predetto Consiglio Superiore, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, sentito il Registro italiano dighe. Il Commissario delegato, acquisiti i pareri di cui al presente comma provvederà alla validazione ed approvazione del relativo progetto.

2. In relazione al contesto di emergenziale di che trattasi, che rende improcrastinabili gli interventi previsti dalla presente ordinanza, i pareri di cui al comma 1 del presente articolo sono resi entro quindici giorni dall'invio del progetto di cui all'art. 2 e ove non resi nel predetto termine si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Il Commissario delegato può ricorrere, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

5. In relazione alla necessità di salvaguardare l'integrità della vita delle popolazioni, dell'ambiente e degli insediamenti ed alla connessa improcrastinabilità degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

6. L'approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,17,18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di ventotto milioni di euro a carico delle risorse stanziate dalla Compagnia Valdostana delle Acque, che detta società verserà sulla contabilità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

Roma, 7 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A06410

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006. (Ordinanza n. 3531).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonché frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, causando ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 6 luglio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi stessi, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.

c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi i detriti e i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6, definendo d'intesa con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria le modalità per il definitivo smaltimento.

4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato.

5. Il Commissario delegato provvede altresì al rimborso delle spese sostenute dai comuni e dall'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.

6. Il Commissario delegato ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

7. L'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, è autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta associazione direttamente attivati in relazione alla particolare gravità del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere

di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa è assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

3. Per le medesime finalità, un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 può essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di € 1.000,00

mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, nel limite massimo di cinque unità, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di tre unità e fino al 30 settembre 2006, è corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. In favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

2. In favore del personale della regione Calabria, della provincia e del comune di Vibo Valentia, nel limite massimo di dieci unità per ciascuna delle predette amministrazioni, è autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

3. In favore del personale tecnico della regione Siciliana, nel limite massimo di trentacinque unità, impiegato nelle attività di censimento dei danni, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

4. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8.

5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso il Commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 giugno 2007, nel limite complessivo di cinque unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 8. Il Commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unità, nonché di personale militare nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di € 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio

bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 9.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 3 luglio 2006, avevano la residenza nei territori dei comuni della provincia di Vibo Valentia, sono sospesi, dal 3 luglio 2006 al 15 dicembre 2006, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A06409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2006.

Revoca e riassegnazione del finanziamento a valere sul decreto ministeriale 22 dicembre 2000, a favore dell'Istituto superiore di sanità, per alcuni progetti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnolgico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998, n. 52 di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti in sanità, nella quale viene riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15 della citata legge n. 412/1991, la quota di lire 1.226.811.000.000, apri ad € 633.595.004,82;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2001, che assegna, tra gli altri, all'Istituto superiore di sanità € 16.190.923,78 per «Acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in via Giano della Bella»;

Vista l'autorizzazione all'utilizzo dei finanziamenti a valere sul citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000 disposta con il decreto ministeriale 28 marzo 2001, che autorizza l'utilizzo di € 11.753.267,58 per «Acquisto dell'immobile sito in via Giano della Bella»;

Preso atto che, considerato il finanziamento già utilizzato di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 2001, residuano finanziamenti per € 4.437.656,20 a valere sul citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000 per «Acquisto e ristrutturazione dell'immobile sito in via Giano della Bella»;

Vista la nota prot. PRE 525/05/cor/F del 31 agosto 2005, integrata con nota prot. 27 febbraio 2006 - 0010442 del 27 febbraio 2006, ed esaminata la relativa documentazione, con la quale l'Istituto superiore di sanità rappresenta la necessità di utilizzare parte dei citati finanziamenti residui del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, per la somma corrispondente a € 4.208.500,00 sui progetti di seguito rappresentati:

1) interventi urgenti di consolidamento delle strutture e dei terreni di fondazione dell'edificio principale dell'Istituto per € 2.470.000,00;

2) realizzazione laboratorio a contaminazione controllata e manutenzione straordinaria impianti presso l'edificio via Giano della Bella per € 1.738.500,00;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento pari a € 4.208.500,00, in premessa citato, che residua da quanto assegnato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000 all'Istituto superiore di sanità per «Acquisto e ristrutturazione dell'immobile sito in via Giano della Bella da quanto utilizzato con decreto ministeriale 28 marzo 2001, è revocato e riassegnato allo stesso Istituto per i progetti di seguito indicati:

1) interventi urgenti di consolidamento delle strutture dei terreni di fondazione dell'edificio principale dell'Istituto per € 2.470.000,00;

2) realizzazione laboratorio a contaminazione controllata e manutenzione straordinaria impianti presso l'edificio via Giano della Bella per € 1.738.500,00.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 verranno ammessi a finanziamento, su richiesta dell'Istituto superiore di sanità, con successivo atto, secondo le procedure previste nell'accordo tra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 2

06A06282

DECRETO 20 aprile 2006.

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificato con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006);

Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva carbofuran;

Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat;

Considerato che occorre aggiornare l'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, in particolare il punto 4) relativo ai semi oleaginosi, al fine di recepire correttamente i limiti comunitari nella normativa nazionale;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4. Semi oleaginosi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2006

Il Ministro (ad interm): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 382

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si applicano i limiti massimi dei residui consentiti

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
4. SEMI OLEAGINOSI	– Semi di lino – Semi di arachide – Semi di papavero – Semi di sesamo – Semi di colza – Semi di soia – Semi di senape – Semi di cotone – Semi di canapa – Altri (tra cui semi di ravizzone, di ricino, di cartamo)	Seme intero, previa rimozione del guscio o della buccia se possibile
	– Semi di girasole	Seme intero, compreso il guscio se presente e seme intero senza guscio, se assente

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERANTI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMNETAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÈ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi dei residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CARBOFURAN (insetticida)	Agrumi	0,3	Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran.
	Altra frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
DIQUAT (diserbante – disseccante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,2	
	Semi di lino	5	
	Semi di girasole	1	
	Semi di colza	2	
	Semi di soia	0,2	
	Semi di senape e di canapa	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo	10	
	Mais, miglio	1	
	Avena	2	
	Altri cereali	0,05*	
	Erba medica	0,1	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

06A06281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Roma 3 dal giorno 1 al giorno 8 giugno 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio delle entrate di Roma 3 ha comunicato a questa direzione regionale, con nota n. 60 del 6 giugno 2006, che dal giorno 1° giugno il Servizio trasmissione dati dell'Ufficio si è interrotto ponendo Roma 3 in condizioni di non poter erogare alcun servizio ai contribuenti e che tale interruzione si è protratta fino al giorno 8 giugno.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A06457

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2778
Yen	146,59
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,473
Corona danese	7,4591
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69445
Fiorino ungherese	281,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0290
Corona svedese	9,1693
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	38,400
Franco svizzero	1,5690
Corona islandese	96,56
Corona norvegese	7,9530
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2598
Nuovo leu romeno	3,5836
Rublo russo	34,3400
Nuova lira turca	1,9920
Dollaro australiano	1,7095
Dollaro canadese	1,4228
Yuan cinese	10,2142
Dollaro di Hong Kong	9,9280
Rupia indonesiana	11589,65
Won sudcoreano	1211,23
Ringgit malese	4,6621
Dollaro neozelandese	2,1043
Peso filippino	66,867
Dollaro di Singapore	2,0167
Baht tailandese	48,586
Rand sudafricano	9,1385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06475

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia Santi Ansovino e Sisto, in Saludecio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Parrocchia Santi Ansovino e Sisto, con sede in Saludecio (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Biagio, con sede in Saludecio (Rimini).

06A06348

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Sant'Ippolito

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino), frazione Reforzate.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A06350

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dello Spirito Santo, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita dello Spirito Santo, con sede in Fano (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A06351

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita degli Artieri, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita degli Artieri, con sede in Fano (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A06352

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia S. Maria, in S. Clemente

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Parrocchia S. Maria, con sede in S. Clemente (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in Morciano di Romagna (Rimini).

06A06353

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Sacramento, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del Sacramento, con sede in Fano (Pesaro-Urbino), frazione Rosciano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A06354

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Buona Morte, in Apecchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita della Buona Morte, con sede in Apecchio (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A06355

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia S. Giovanni Battista, in San Giovanni in Marignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Croce, con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini).

06A06356

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Previndustria - Fiduciaria previdenza imprenditori S.p.a.», in Milano.

Con decreto direttoriale 15 giugno 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 23 novembre 1977, alla società «Previndustria - Fiduciaria Previdenza Imprenditori S.p.a.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02660200151, ora «Previndustria S.p.a.», è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito della modifica dell'oggetto sociale.

06A06248

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 22 giugno 2006: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in piazza Ugo da Como, 10 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 dicembre 2005, prot. n. 74426, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Vista la nota presentata dall'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in piazza Ugo da Como, 10 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 marzo 2006, prot. n. 18900, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in piazza Ugo da Como, 10 - Roma, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004; Considerato che l'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in piazza Ugo da Como, 10 - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi presso il Ministero delle attività produttive il 4 maggio 2006;

L'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in piazza Ugo da Como, 10, Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai fini della pubblicazione si trasmettono n. 2 copie conformi del provvedimento in forma integrale.

06A06249

Modifica della denominazione dell'organismo «Sieco» di Milano in «ENI Servizi S.p.a.»

L'autorizzazione ad operare in qualità di «Ispettorato utilizzatore» per il Gruppo ENI S.p.a. secondo la direttiva 93/23/CE, già rilasciata con decreto dirigenziale del 2 agosto 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193 dell'organismo «Sieco», con sede in Milano, piazza Vanoni, 1, deve intendersi modificata per quanto riguarda la sola denominazione sociale variata in «ENI Servizi S.p.a.».

06A06250

Comunicato relativo alla nomina del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2006 è nominato il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, per il triennio 2006/2009.

06A06286

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di carni bovine.

All'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di carni bovine (UNALCAB), con decreto ministeriale n. 367/tra V del 15 giugno 2006, viene revocato il riconoscimento concesso con decreto ministeriale n. 95463 dell'8 luglio 1993 ai sensi della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

06A06247

Domanda di registrazione della denominazione «Staffoordshire cheese», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 148 del 24 giugno 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da The Staffordshire Cheese Company, ai sensi dell'art. 6 del reg. (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - classe 1.3: Formaggi - denominato «Staffoordshire cheese».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A06357

Domanda di registrazione della denominazione «Coliflor de Calahorra», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 148 del 24 giugno 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Asociaciòn Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor, ai sensi dell'art. 6 del reg. (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati - denominato «Coliflor de Calahorra».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A06358

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Proroga del termine per la restituzione delle quote di CO2 da parte dei gestori degli impianti regolati dalla direttiva 2003/87/CE.

Il termine per la restituzione delle quote di CO2 da parte dei gestori degli impianti regolati dalla Direttiva 2003/87/CE è prorogato al 15 settembre 2006. La versione integrale del decreto di proroga dei termini è stato pubblicato il 28 giugno 2006 sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_cO2/pna_cO2.asp).

06A06359

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reparil C.M.»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 752 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: REPARIL C.M. nelle forme e confezioni: «1% +5% gel» tubo 40 g, «2% +5% gel» tubo 40 g.

Titolare A.I.C.: Madaus GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Colonia, 51101, Germania (DE).

Confezione: «1 % +5% gel» tubo 40 g.

A.I.C. n. 036397014 (in base 10) 12QRYQ (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti:

Madaus A.G. - Luetticher Strasse, 5 - Troisdorf (Germania).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principi attivi: escina 1 g, dietilamina salicilato 5 g;

eccipienti: lavanda essenza 0,1 g, arancio amaro fiore essenza 0,1 g, carbomeri 2 g, macrogol 6 glicerolo caprilocapralato 2,5 g, disodio edetato 0,01 g, trometamolo 2,6 g alcool isopropilico 15 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Confezione: «2% +5% gel» tubo 40 g.

A.I.C. n. 036397026 (in base 10) 12QRZ2 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Madaus A.G. - Luetticher Strasse, 5 - Troisdorf (Germania).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principi attivi: escina 2 g, dietilamina salicilato 5 g;

eccipienti: lavanda essenza 0,1 g, arancio amaro fiore essenza 0,1 g, carbomeri 2,2 g, macrogol 6 glicerolo caprilocapralato 2,5 g, disodio edetato 0,01 g, trometamolo 2,9 g, alcool isopropilico 15 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: traumatologia minore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1% +5% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 036397014 (in base 10) 12QRYQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «2% +5% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 036397026 (in base 10) 12QRZ2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036397014 «1% +5% gel» tubo 40 g;

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

confezione: A.I.C. n. 036397026 «2% +5% gel» tubo 40 g;

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06264

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide Cosmo»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 753 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NIMESULIDE COSMO, nella forma e confezione: «100 mg compresse masticabili» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cosmo S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Cristoforo Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano), codice fiscale n. 11858720151.

Confezione: «100 mg compresse masticabili» 20 compresse.

A.I.C. n. 035379041 (in base 10) 11RPV1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.A., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano), (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 225 mg; sodio amido glicolato 60,0 mg; maltodestrina 30,0 mg; alcool cetilico 10 mg; povidone 8,5 mg; crospovidone 8,5 mg; aroma mela 8,0 mg; magnesio stearato 7,0 mg; sodio lauril solfato 5,0 mg; acido citrico 5,0 mg; lecitina 3,0 mg; silice colloidale idrata 3,0 mg; aspartame 2,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore acuto. Trattamento sintomatico dell'osteoartrite dolorosa. Dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035379041 - «100 mg compresse masticabili» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035379041 - «100 mg compresse masticabili» 20 compresse;

- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06263

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Pharmeg»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 754 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORMETAZEPAM PHARMEG, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via dei Giardini n. 34 - 85033, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036842019 (in base 10) 134BK3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina sodica 10 mg; glicerolo 85% 0,25 mg; etanolo 96% 0,08 mg; aromi arancio/caramello/limone 6 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036842019 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036842019 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06262

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 755 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NUROFEN, anche nella forma e confezione: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in astuccio rigido, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 1 Thane Road West, NG2 3AA - Nottingham - Gran Bretagna.

Confezione: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in astuccio rigido.

A.I.C. n. 025634092 (in base 10) 0SG99D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: The Boots Company PLC stabilimento sito in Nottingham (UK), 1 Thane Road (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita da 200 mg contiene:

principio attivo: ibuprofen 200 mg;

eccipienti: croscarmellosa sodica 30 mg; sodio laurilsolfato 0,5 mg; sodio citrato 43,5 mg; acido stearico 2 mg; silice colloidale anidra 1 mg; carmellosa sodica 0,7 mg; talco 33 mg; gomma arabica nebulizzato essiccato 0,6 mg; saccarosio 116,10 mg; titanio biossido 1,4 mg; macrogol 6000 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia natura: mal di testa (emicranie e cefalee), mal di denti, dolori mestruali, lombalgie, dolori muscolari e reumatici in genere anche legati a traumatologia accidentale e sportiva. Coadiuvante nel trattamento sintomatico del raffreddore e degli stati influenzali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 025634092 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in astuccio rigido;

classe di rimborsabilità: «C» bis.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025634092 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in astuccio rigido

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06261

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natecal D3»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 756 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NATECAL D3 nelle forme e confezioni: «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili» 60 compresse; «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A. (codice fiscale n. 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Confezione: «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili» 60 compresse.

A.I.C. n. 034899017 (in base 10) 119129 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Italfarmaco S.p.A. stabilimento sito in Milano, viale F. Testi, 330 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa masticabile contiene:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg (equivalente a 600 mg di calcio); colecalciferolo (Vitamina D3) 400 u.i. (equivalente a 0,01 mg);

eccipienti: aroma melassa 7,5 mg; aroma di anice 15 mg; aroma menta 11,25 mg; aspartame 5 mg; sodio croscarmelloso (E 468) 30 mg; lattosio monoidrato 67 mg; magnesio stearato 60 mg; maltodestrine 166 mg; saccarina sodica (E 954) 5 mg; sorbitolo (E 420) 565,25 mg; DL-α-tocoferolo (E 307) 0,008 mg; olio di soia parzialmente idrogenato 0,3 mg; gelatina 1,52 mg; saccarosio 1,52 mg; amido di mais 0,642 mg.

Confezione: «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili» 12 compresse.

A.I.C. n. 034899029 (in base 10) 11912P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Italfarmaco S.p.A. stabilimento sito in Milano, viale F. Testi, 330 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa masticabile contiene:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg (equivalente a 600 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 400 u.i. (equivalente a 0,01 mg);

eccipienti: aroma melassa 7,5 mg; aroma di anice 15 mg; aroma menta 11,25 mg; aspartame 5 mg; sodio croscarmelloso (E 468) 30 mg; lattosio monoidrato 67 mg; magnesio stearato 60 mg; maltodestrine 166 mg; saccarina sodica (E 954) 5 mg; sorbitolo (E 420) 565,25 mg; DL-α-tocoferolo (E 307) 0,008 mg; olio di soia parzialmente idrogenato 0,3 mg; gelatina 1,52 mg; saccarosio 1,52 mg; amido di mais 0,642 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 034899017 - «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili» 60 compresse;

resta confermata la classe: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,84 euro (invariato);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,29 euro (invariato);

confezione: A.I.C. n. 034899029 - «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili» 12 compresse;

resta confermata la classe: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034899017 - «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili» 60 compresse;

resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 034899029 - «600 mg + 400 u.i. compresse masticabili»12 compresse;

resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06260

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 757 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BRUFEN anche nella forma e confezione: «400 mg compresse rivestite» 10 compresse in blister PVC-PVDC/ALU.

Titolare AIC: Abbott S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale n. 00076670595.

Confezione: «400 mg compresse rivestite» 10 compresse in blister PVC-PVDC/ALU.

A.I.C. n. 022593192 (in base 10) 0PKHP8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Abbott GmbH & Co. KG, D-67061 Ludwigshafen - Germania, Knollstrasse 50 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: ibuprofene 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 66 mg; croscarmellosio sodico 10 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,15 mg; lattosio 26,7 mg; sodio laurilsolfato 5,3 mg; magnesio stearato 4 mg; opacode nero 0,2 mg; opaspray bianco 4,05 mg; silice colloidale anidra 0,7 mg; talco 1,8 mg.

Indicazioni terapeutiche:

come antireumatico in: osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolonevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still;

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 022593192 - «400 mg compresse» 10 cpr in blister PVC-PVDC/ALU;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 022593192 - «400 mg compresse» 10 cpr in blister PVC-PVDC/ALU;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Adeguamento standard Terms:

la denominazione della confezione già registrata è modificata come di seguito indicato: A.I.C. n. 022593180 - «400 mg compresse rivestite» 10 compresse, varia in «400 mg compresse rivestite» 10 compresse in blister ALU/ALU.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06259

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 758 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUIMUCIL, rilasciata alla Società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domllio fiscale in via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza, Italia, codice fiscale n. 03804220154, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse (codice A.I.C. n. 020582108) viene autorizzata la confezione «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse (codice A.I.C. n. 020582209).

Confezione: «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

A.I.C. n. 020582209 (in base 10) 0MN3U1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Zambon Group S.p.A. - 36100 Vicenza (Italia), via della Chimica, 9 (produzione, confezionamento, controllo del finito e rilascio dei lotti); Zambon Svizzera SA - 6814 Cadempino (Svizzera), via Industria, 13 (produzione, confezionamento, controllo del finito).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acetilcisteina 600 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 573 mg; acido citrico anidro 680 mg; aspartame 20 mg; aroma limone 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Trattamento antidotico: intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 020582209 - «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 020582209 - « 600 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tibicorten»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 742 del 26 giugno 2006

Medicinale: TIBICORTEN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: 2. Modifica del nome del prodotto medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si autorizza la modifica della denominazione del medicinale:

da: TIBICORTEN

a: DERMOMYCIN CORT

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022705038 - «F» crema dermatologica g 20.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 022705038 - «F» crema dermatologica g 20, varia in, «0, 03%+2% crema» tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06257

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-161) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 7 1 3 *

€ 1,00